



**UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE  
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Caro Presidente,

Cari Amici di Giunta,

con piacere e con onore raccogliamo la Responsabilità dell'Osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato e condividiamo senza il minimo dubbio la finalità dello stesso di *“assicurare l’effettività del diritto di difesa per i non abbienti”* e di *“organizzare lo studio critico dei dati relativi al funzionamento degli istituti di riferimento”*.

In ossequio alla Delibera di Giunta dello scorso 12.01.19 , preso atto che, con la sua pubblicazione *“deve intendersi esaurita l’attività dei precedenti Osservatori e caducate le loro composizioni”*, con la presente, nel rispetto delle indicazioni e dell’autonomia della Giunta, vorremmo sommessamente suggerirvi di adottare per l’osservatorio Patrocinio a Spese dello Stato delle *“linee generali di funzionamento”* da valutare anche nella designazione dei componenti del nostro Osservatorio.

Nella nostra esperienza professionale, legata *in parte qua* alla materia dell'Osservatorio Patrocinio a spese dello Stato, abbiamo individuato diverse problematiche che i componenti del costituendo osservatorio dovranno affrontare, tanto per fare un primo elenco affatto esaustivo:

- alla *fase dell’ammissione al beneficio* (si va dai molti modelli predisposti dalle molte associazioni forensi, alle più o meno illegittime consuetudini dei vari Fori ed al loro interno di singoli Magistrati - che non rispecchiano la volontà del



**UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE  
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Legislatore della semplicità di una normalissima autocertificazione diretta alla Pubblica Amministrazione, dalle assurde allegazioni richieste – es. la certificazione dell'Agenzia delle entrate (in bollo da € 16,00) di non aver depositato la dichiarazione dei redditi – alle certificazioni consolari per extracomunitari che da ultimo – per. es. la sezione consolare dell'Ambasciata del Brasile – rilascia solo dopo la produzione di documentazione di difficile reperimento oppure che quando va meglio non arriva affatto, dalle illegittime verifiche preventive dei presupposti reddituali da parte della GdF, all'emissione del provvedimento di ammissione dopo molti mesi dal deposito, con le problematiche sottese all'ottenimento delle copie in esenzione dal pagamento dei diritti);

- all'*ammissione ex lege* dei *c.d. categorie e/o soggetti deboli*;
- alle problematiche relative ai *c.d. reati ostativi* all'ottenimento del beneficio;
- alla fase del *quantum della liquidazione*; per cui sarebbe necessaria l'adozione di un decreto ministeriale o di un "protocollo nazionale" magari di concerto con il CNF, onde evitare provvedimenti arbitrari e disparità di trattamento sul territorio dello Stato;
- alle revoche dell'ammissione al beneficio che troppo spesso intervengono acriticamente dalla Magistratura, con conseguente revoca del decreto di liquidazione; nell'ottica di



**UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE  
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

proporre una modifica del 95 dPR 115/02 da reato di pericolo a reato di danno con esclusione della punibilità se risarcisce

- impugnazioni dei provvedimenti di rigetto/inammissibilità dell'ammissione e delle liquidazioni ;
  
- alle *liquidazioni dei consulenti* della difesa dei non abbienti ammessi al beneficio;
  
- alle *tempistiche dell'emissione del provvedimento liquidativo* da parte del Magistrato, in spregio alla novella che lo vorrebbe emesso alla lettura del dispositivo;
  
- alle *tempistiche* – qui intese come veri e propri “*usi e costumi*” dei vari uffici, spesso creato all'uopo – *per l'emissione della fattura elettronica* e sua accettazione/passaggio in decorrenza termini;
  
- alla *compensazione* dei crediti derivanti da fatture emesse per c.d. gratuito patrocinio (ed oggi anche per le difese d'ufficio) con i debiti fiscali, di recente introduzione, ma dalla procedura ancora farraginoso, tale da renderla poco appetibile.

Ci siamo inoltre resi conto della disparità di trattamento, sia nella fase dell'ammissione *che* nella fase della liquidazione della parcella al difensore, nei vari Distretti di Corte d'Appello e



**UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE  
OSSERVATORIO SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

addirittura negli stessi circondari di Tribunale (sicchè, paradossalmente, Tizio (con la medesima istanza di ammissione) potrebbe essere ammesso senza alcun problema dal Gip presso il Tribunale di A, mentre il Tribunale di B gli chiederebbe defatiganti integrazioni prima di ammetterlo al beneficio, oppure la Corte d'Appello di C manderebbe alla GdF per le verifiche reddituali per qualunque reato si proceda (con il rischio che arrivi l'ammissione – o il diniego! - solo dopo depositato il ricorso per cassazione), fino a vedersi dichiarata inammissibile la stessa istanza di ammissione nella fase di sorveglianza dinanzi al Tribunale di C).

Riterremo quindi che l'oggetto del nostro lavoro debba essere suddiviso per zone geografiche e per “materia” poichè anche nel nostro ambito riteniamo che ci debba essere chi si occupa – per esempio – di problematiche relative all'ammissibilità al beneficio per soggetti ristretti al 41 *bis* cpp, nel merito o in sorveglianza, in relazione per es. alla sussistenza dei c.d reati ostativi e chi si debba occupare delle questioni sottese dell'ammissibilità *ex lege* delle persone offese da reati familiari o di violenza sessuale.

Inviando un cordiale saluto nell'auspicio che queste brevi osservazioni possano essere utili alla giunta.

Giulio Lazzaro

Antonio Todero